

Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 31/05/2003 n. 3020
legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.2

L'annullamento di un atto amministrativo non è di per sé sufficiente a fondare una domanda risarcitoria, essendo invece necessario che tra l'annullamento ed il fatto dannoso che ne è la conseguenza sussista un nesso di causalità (alla stregua del principio è stata respinta la domanda di risarcimento danni avanzata da una S.O.A. nei confronti dell'Autorità di vigilanza sui LL.PP., atteso che la S.O.A. aveva soltanto asserito che in virtù degli atti amministrativi impugnati aveva subito un danno, senza darsi carico di dimostrare né quest'ultimo, né l'esistenza del nesso di causalità tra l'asserito danno e l'attività illegittima posta in essere dall'Amministrazione).